



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE
TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

COMUNE DI PONZA

29 DIC. 2020

PROT. N. 13250

SETTORE SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 recante "Riforma della disciplina legislativa del Commercio a norma dell'art.4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n.59"

Vista la Legge Regionale 6 novembre 2019 n.22 recante "Testo unico del commercio"

Visto il comma 686 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 che così dispone:"686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»; b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »; c) l'articolo 70 è abrogato."

Visto l'articolo 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, convertito – con modificazioni – in Legge 17 luglio 2020 n. 77 che così dispone:"4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività."

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo Economico 25 novembre 2020 recante l'approvazione delle linee Guida contenute nell'Allegato A al medesimo Decreto

Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2020 n.1042 recante "Procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Presa d'atto delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, approvate con decreto del 25 novembre 2020 e approvazione delle modalità operative ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

Considerato che il Comune deve avviare d'ufficio il procedimento per la verifica dei requisiti prescritti e richiesti ai fini del rinnovo di dette concessioni

Considerato che per concessioni soggette al rinnovo si intendono quelle esclusivamente prorogate in forza dell'art.6 comma 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244convertito – con modificazioni – in Legge 27

febbraio 2017 n.19 fino al 31 dicembre 2018 e successivamente ancora prorogate fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del comma 1180 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017 n.205 nonché, per effetto della precitata norma, che esse saranno oggetto di rinnovo per anni dodici e cioè fino al 31/12/2032, qualora non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012

Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni

AVVISA

I soggetti interessati al rinnovo delle predette concessioni che è stato dato avvio al procedimento d'ufficio per la verifica dei requisiti prescritti e richiesti – ai sensi delle linee Guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020 e relativo Allegato A e della Deliberazione di Giunta Regionale Lazio 1042/2020 – ai fini del rinnovo delle concessioni su aree pubbliche concernenti i posteggi su mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte di produttori agricoli prodotti agricoli, aventi scadenza 31 dicembre 2020. Le concessioni in oggetto saranno rinnovate per dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032.

Il procedimento avrà termine il 30 giugno 2021.

Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti previsti dalle suddette linee guida, L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Nei casi sopra menzionati, l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento di cui al punto 2.1, e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di 6 mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e comunque entro il 30 giugno 2021.

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Nei casi di reintestazione di titoli autorizzatori e concessori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a seguito di subingresso, si fa riferimento a quanto stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 54, della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio). In tal caso, la presentazione della comunicazione o SCIA, da parte del subentrante, al SUAP competente, nei termini e nel rispetto delle condizioni prescritte, determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione e della concessione nei confronti del subentrante, potendo il medesimo proseguire l'attività di vendita, senza soluzione di continuità.

Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

- a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

All'esito positivo delle prescritte verifiche entro il termine del 30 giugno 2021, il Comune e in esito rilascia una concessione rinnovata, avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e pertanto fino al 31 dicembre 2032, ovvero appone a stampa sul titolo originario un'annotazione con la data della nuova scadenza. La concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione a suo tempo contestualmente rilasciata, e mantengono validità le presenze maturate con essa.

Qualora, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo autorizzatorio e della concessione, dandone notizia all'interessato.

I soggetti interessati al rinnovo delle concessioni in oggetto non dovranno produrre alcuna domanda ma sono comunque tenuti a fornire le notizie ovvero la documentazione non in possesso del Comune che il Comune dovesse eventualmente richiedere, ai sensi dell'art.43 DPR 445/2000, ai fini del procedimento di rinnovo, nel termine di 30 giorni dalla richiesta ed in particolare:

- a. la ragione sociale e/o la denominazione dell'impresa;
- b. il numero di P.IVA e/o codice fiscale;
- c. gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;
- d. l'indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite dal punto 12 delle linee guida;
- e. la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Nelle more della conclusione del procedimento e comunque fino al 30 giugno 2021 i soggetti interessati al rinnovo delle concessioni possono comunque esercitare la propria attività fino al rilascio della concessione rinnovata o alla pronuncia del diniego da parte del Comune.

L'Ufficio competente per il presente procedimento è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sito in Ponza – Piazza C. Pisacane snc.

Pec: ufficiocommercioponza@pec.it;

Mail: suap@comune.ponza.lt.it

Istruttore del procedimento: Mario Pietroniro;

Dalla Sede Comunale il, 29.12.2020



Il Responsabile Settore SUAP

Mario Pietroniro